

Prot. 482/17
del 16/3/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Oggetto: disposizioni finalizzate a dare attuazione all'art. 169-sexies disp.att. C.P.C. introdotto dal D.L. n. 83/2015 conv. con modificazioni dalla L. n. 132/2015: istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del C.P.C. la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Modalità di iscrizione ex art. 16-novies disp. att. C.p.c.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che

- il D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2015, ha introdotto - tra gli altri - l'art. 169-sexies disp. att. C.P.C., a tenore del quale: "Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice di procedura civile per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili";

- che appare pertanto opportuno istituire sin d'ora formalmente il suddetto elenco, come peraltro già avvenuto in altri tribunali, anche se lo stesso potrà concretamente essere "formato" (con le iscrizioni disposte dal Presidente del Tribunale previa interlocuzione con il Procuratore della Repubblica) e divenire operativo solo quando perverranno le domande di iscrizione secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 16-novies disp.att. C.P.C., intitolato "Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita", che di seguito di riporta:

: "1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, **con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5.** Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo."

Ritenuto che dal tenore complessivo della suddetta norma possa evincersi :

- a) che le domande di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies vanno inoltrate con modalità esclusivamente telematiche solo a partire da una certa data;
- b) che quantunque la previsione *ex lege* sia nel senso che tali modalità debbano essere conformi alle specifiche tecniche che verranno stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata norma, che a sua volta acquisterà efficacia *in parte qua* decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia delle specifiche tecniche, non sia esclusa la possibilità che fino a tale esito le domande siano presentate non in forma telematica;

Atteso che tale conclusione appare avallata :

- da un lato, dall'art. 532, comma 1, C.P.C. (il quale, per la parte novellata che qui interessa, è entrato **in** vigore già alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 83/2015), secondo cui: *"Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (...)":* in tal modo, infatti, la disposizione rende subito operante la possibilità di affidare le cose pignorate ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo *i* 69-sexies;
- dall'altro, da quanto previsto al comma 7 dell'art. 16-novies, secondo cui: *"7. i soggetti di cui ai commi 1 e 2 (tra cui sono compresi anche i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies; ndr) che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche ":* disposizione che a sua volta, lascia intendere che anche i soggetti di cui all'articolo 169-sexies potranno risultare già iscritti nell'elenco previsto da quest'ultima norma quando verranno pubblicate le specifiche tecniche.

Ammissa pertanto la presentazione anticipata delle domande di iscrizione, salva la necessità di inserire in forma telematica:

- le domande stesse se presentate dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5;
- o i dati dei soggetti che già risultino iscritti nell'elenco a tale data.

Stabilito quindi che le domande di iscrizione - fino a che non siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5 dell'art. 16-novies disp.att. C.P.C. - potranno essere depositate in forma cartacea in cancelleria, con gli allegati previsti dall'art. 169-sexies sopra citato, per poi essere riunite dalla cancelleria in apposito fascicolo, indi sottoposte in copia all'attenzione del Procuratore della Repubblica per il suo parere preventivo e infine trasmesse a questo Presidente - o al magistrato da questi delegato - per la decisione circa l'iscrizione nell'elenco.

Impregiudicata la possibile operatività degli artt. 13 e ss. disp.att. C.P.C., in quanto compatibili.

Ritenuto opportuno affidare la conservazione e la tenuta medio tempore dell'elenco *ut supra* formato alla cancelleria delle esecuzioni civili, sotto la vigilanza del direttore amministrativo dott.ssa R. M. Giuffrida;

DICHIARA

il presente decreto immediatamente esecutivo e ne dispone la comunicazione ai giudici dott.sse Lagnaioli, Iannone e Moretti e alle cancellerie delle esecuzioni civili, al Procuratore della Repubblica di Prato, nonché ai Presidenti degli *ordini* professionali di Prato maggiormente interessati (Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri), nonché il suo inserimento sul sito internet del Tribunale di Prato.

Prato , 15/3/2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Nicola Bisano

